CAMERA DEI DEPUTATI N. **3973-A**

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 16 marzo 2000

(Relatore: **MASELLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LANDI, SELVA, URSO, ARMAROLI, COSTA, BECCHETTI, ZACCHERA, CONTENTO, GASTALDI, MATACENA, MANTOVANO, CUSCUNÀ, POLIZZI, FOTI, COLA, DE LUCA, BERGAMO, PEZZOLI, ANTONIO PEPE, ROSSETTO, MANZONI

Modifiche agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione

Presentata il 9 luglio 1997

ONOREVOLI DEPUTATI ! — *Ambito di intervento normativo e istruttoria legislativa svolta*. La proposta di legge costituzionale Landi interviene sugli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione, che stabiliscono i principi generali in tema di attività economica e proprietà, considerati almeno in parte superati dai proponenti.

Per quanto riguarda l'articolo 41, le modifiche proposte al primo comma circoscrivono l'iniziativa economica al settore privato: « L'iniziativa economica è libera e privata ».

Al secondo comma si propone di introdurre il principio per il quale lo Stato esercita l'iniziativa economica soltanto in via residuale e per soli fini di autoproduzione.

Al terzo comma si afferma che l'attività economica non può svolgersi in contrasto con la libera concorrenza, mentre si sopprime il riferimento alla utilità sociale contenuto al secondo comma del testo vigente. Viene invece riprodotta l'ultima parte di tale comma, che impone alla libertà di iniziativa il vincolo di non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

La proposta di legge aggiunge, infine, all'articolo 41 il quarto comma che – sostituendo l'attuale terzo – stabilisce che la legge pone le condizioni perché l'attività economica privata si indirizzi a fini sociali. Viene espunto quindi dal testo il riferimento, contenuto nell'attuale formulazione dell'articolo 41, ai programmi e ai controlli pubblici, come strumento di indirizzo e coordinamento a fini sociali dell'attività economica pubblica e privata.

Con riferimento al regime del mercato delineato dalla Costituzione, il principio di libertà economica sancito dall'attuale articolo 41 comporta una indicazione, sia pure indiretta, in direzione di un sistema di mercato imperniato sulla concorrenza, sebbene con alcune limitazioni che sono connesse alla tutela di interessi generali.

Peraltro, un passaggio significativo in questo campo è stato certamente rappresentato dall'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato ».

La proposta in esame introduce, inoltre, modifiche al regime della proprietà, per la quale si prevede, da un lato, di consolidare la tutela della proprietà privata, e, dall'altro, di porre vincoli più stringenti per le ipotesi di espropriazione per pubblica utilità. In particolare, il primo comma dell'articolo 42, che riproduce il primo periodo del testo vigente, afferma che la proprietà è pubblica o privata. Viene invece soppresso il secondo periodo, il quale stabilisce che i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

Nel secondo comma si afferma che la proprietà privata è un diritto fondamentale dell'individuo. Non viene inoltre riprodotta l'ultima parte del comma, che sancisce il principio fondamentale della funzione sociale della proprietà.

Al terzo comma, la norma sull'espropriazione per pubblica utilità mantiene la struttura vigente, ma viene riformulata, mediante l'inserimento di elementi che dovrebbero rafforzare la tutela dei proprietari. Si prevede infatti che l'espropriazione possa essere attivata solo in presenza di fondati motivi di interesse generale, e subordinatamente alla corresponsione di un immediato indennizzo.

Riguardo all'articolo 43, la formulazione che viene proposta limita l'intervento pubblico alla sola possibilità di assoggettare con legge ad autorizzazione e controllo statale, per la tutela dell'interesse generale, lo svolgimento di attività relative a servizi pubblici e fonti di energia.

Vengono in tal modo profondamente modificati i principi stabiliti dal vigente articolo 43, con il quale si prevede che la legge possa riservare o trasferire allo Stato, mediante espropriazione, imprese o settori di imprese operanti nei settori dei servizi pubblici e delle fonti di energia, ovvero riguardanti situazioni di monopolio.

L'esame della proposta di legge costituzionale, cui la Commissione ha dedicato numerose sedute, è stato avviato il 24 giugno 1998. Al fine di acquisire i necessari elementi informativi e di valutazione la Commissione ha deliberato, in data 13 aprile 1999, di procedere a una indagine conoscitiva sulle problematiche inerenti alla disciplina costituzionale dei rapporti economici di cui agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione. Nel corso dell'indagine sono stati auditi i professori Caravita, Guarino, Baldassarre, Rodotà e Luciani; si è svolta anche una audizione informale del professor Cassese.

Successivamente la Commissione ha proceduto alla nomina di un Comitato ristretto, in seno al quale è emerso un orientamento maggioritario di contrarietà sia alla proposta di legge costituzionale, sia alle proposte emendative, integralmente sostitutive del testo in esame, presentate dal relatore, onorevole Boato. Prendendo atto di tale circostanza, il relatore, nella seduta del 15 marzo scorso, ha quindi rinunciato al suo incarico e il presidente della Commissione ha proceduto alla nomina di un nuovo relatore.

In pari data, la II e la X Commissione hanno espresso un motivato parere contrario sul provvedimento, per le parti di loro competenza.

Il lungo e approfondito dibattito condotto in modo molto positivo dall'onorevole Boato e la dignità degli interventi svolti nel corso delle audizioni conoscitive hanno dimostrato la rilevanza del tema oggetto della proposta di legge costituzionale presentata dall'onorevole Landi.

Ciononostante, si ritiene che la serietà dell'argomento e il valore dei princìpi contenuti nella prima parte della Costituzione non permettano di avviare allo stato attuale il complesso procedimento di revisione costituzionale per la modifica degli articoli 41, 42 e 43.

Innanzitutto, dopo il fallimento dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, il processo di riforma della parte I della Costituzione è stato limitato a casi specifici ed urgenti, come quello concernente l'articolo 48 per il diritto di voto degli italiani all'estero.

Inoltre, come del resto si evince dal parere espresso dalla X Commissione sul testo della proposta di legge costituzionale, non è opportuno rivedere unicamente i tre articoli 41, 42 e 43 della « Costituzione economica », perché vi è una stretta relazione che lega i tredici articoli (dal 35 al 47) di cui questa si compone in un progetto organico di democrazia economica, che potrebbe essere riesaminato esclusivamente nel suo complesso. Pertanto anche il tentativo, pur meritevole, compiuto dall'onorevole Boato di trovare una linea di accordo tra le parti non può essere accettato in questa fase.

Inoltre, il testo vigente degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione, che appare in totale sintonia con i principi fondamentali della medesima, come espressi, in particolare, negli articoli 2, 3 e 4, non ha ostacolato in alcun modo l'adesione dell'Italia all'Unione europea e ai successivi trattati internazionali. Si ritiene infine che si debba continuare ad affermare il valore sociale della proprietà.

Per tutte queste ragioni la Commissione, non ritenendo opportuno mutare il testo vigente degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione, propone all'Assemblea la reiezione della proposta di legge costituzionale.

Domenico MASELLI, *Relatore*.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge costituzionale C. 3973;

sottolineato che il provvedimento si ispira al principio della eticità dell'azione del mercato, considerando l'intervento dello Stato come una limitazione dei diritti fondamentali dell'individuo;

rilevato che la scelta di considerare il diritto di proprietà quale diritto fondamentale dell'individuo, eliminandone il limite della funzione sociale, non sembra essere in linea con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, in quanto questi, specialmente in riferimento agli articoli 2, 3 e 4, si ispirano a principi solidaristici – secondo i quali lo Stato deve assumere un ruolo attivo di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo – che non si coniugano con quelli individualistici sanciti nel testo in esame;

esprime

PARERE CONTRARIO

per quanto attiene alle parti di propria competenza

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La Commissione Attività produttive,

esaminata la proposta di legge costituzionale C. 3973;

considerato che:

1. nel metodo, non si condivide l'opportunità di rivedere unicamente tre articoli della Costituzione economica (41, 42 e 43), poiché vi è una relazione che lega i tredici articoli dal 35 al 47 in un progetto organico di democrazia economica: se ne venissero modificati solo alcuni, la Carta economica risulterebbe squilibrata. Tuttavia, si concorda sulla necessità di rivisitare la parte I della Costituzione, ma solo in modo armonico, al fine di ammodernare gli strumenti economici ai nuovi scenari economici e finanziari nazionale, europeo e mondiale;

2. nella sostanza, non si condivide lo scardinamento dei princìpi e dei valori della Costituzione economica, che prefigura un quadro di democrazia economica e finanziaria ancora fortemente innovativo e moderno; né si condivide il ribaltamento del primato della persona e della politica sull'economia che si attuerebbe con i primati del mercato e del profitto, i quali da strumenti si trasformerebbero in fini sociali;

esprime

PARERE CONTRARIO

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	
1. L'articolo 41 della Costituzione è sostituito dal seguente:	La Commissione propone la reiezione della proposta di legge costituzionale.
« ART. 41. – L'iniziativa economica è libera e privata. Lo Stato esercita l'iniziativa economica in via residuale e per soli fini di autoproduzione. L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la libera concorrenza o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge pone le condizioni perché l'attività economica privata si indirizzi a fini sociali ».	
ART. 2.	
1. L'articolo 42 della Costituzione è sostituito dal seguente:	
« ART. 42. – La proprietà è pubblica o privata. La proprietà privata è un diritto fondamentale dell'individuo. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento. La proprietà privata può essere, nei soli casi previsti dalla legge e salvo immediato indennizzo, espropriata per fondati motivi di interesse generale. La legge determina le norme ed i limiti della successione legittima e i diritti dello Stato sull'eredità ».	
ART. 3.	
1. L'articolo 43 della Costituzione è sostituito dal seguente:	
« ART. 43. – Quando è richiesto dalla tutela dell'interesse generale, la legge impone che l'attività di impresa inerente a servizi pubblici o a fonti di energia sia soggetta ad autorizzazione e controllo da parte dello Stato ».	

PAGINA BIANCA

DDL13-3973A
Lire 500